STATUTO
della Società Consortile
"CONSEL - CONSORZIO ELIS per la formazione professionale superiore - società consortile a responsabilità limitata"

Art. 1
Costituzione

È costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e i segg. c.c., una società consortile a responsabilità limitata, con attività esterna, denominata "CONSEL - CONSORZIO ELIS per la formazione professionale superiore - società consortile a responsabilità limitata". La società consortile ha sede in Roma, Via Sandro Sandri, 45.

Art. 2
Oggetto

La Società, che potrà svolgere la sua attività tanto in Italia che all'estero, ha per oggetto la acquisizione e prestazione, sia in favore dei propri consorziati che per terzi, di servizi consortili di natura scientifica, didattica, educativa, culturale, assistenziale, ricettiva, nonché di ogni prestazione a ciò connessa, complementare e/o collegata, quali, in particolare e tra l'altro, lo studio, progettazione e realizzazione di iniziative di qualificazione post secondaria; idonee a fornire una cognizione tecnica qualificata, la istituzione ed assegnazione di borse di studio, la promozione ed incentivazione di ricerche scientifiche, tecnologiche, didattiche e culturali.
In vista di tali scopi ed obiettivi e per il miglior perseguimento di essi, la eventuale partecipazione di università pubbliche e private al Consorzio sarà finalizzata a consentire e promuovere l'integrazione delle capacità scientifiche, didattiche e culturali proprie della componente accademica con le capacità e la esperienza operativa delle imprese e degli enti di formazione partecipanti al Consorzio.
In particolare le università, le imprese e gli enti di formazione consorziati potranno realizzare, nell'ambito delle attività del Consorzio, corsi di studio e attività culturali, formative e scientifiche ai sensi e con le modalità di cui all'art. 8 della legge 341/90 e di cui all'art. 91 bis del D.P.R. 11.7.1980 n. 382, così come modificato dall'art. 13 della L. 9.12.1985 n. 705.
Potranno fruire dei servizi consortili, per sé o per propri dipendenti e terzi beneficiari a titolo gratuito ed oneroso, i soci della Società, individualmente o collettivamente, nonchè i consorziati aderenti non soci ammessi a norma di emanando regolamento.
La prestazione di servizi consortili in favore di terzi sarà consentita ove prevista nel Regolamento Consortile.
A loro volta i servizi di cui trattasi, ed ogni prestazione connessa o complementare, potranno essere forniti, prestati o comunque procurati e resi disponibili, da consorziati o da terzi secondo quanto previsto nel Regolamento Consortile.
La Società non ha fine di lucro e pertanto i servizi saranno resi al costo, secondo i criteri di ripartizione ed imputazione a norma di Regolamento, così come avranno luogo al costo ogni atto ed attività, anche di impresa, posti in essere per conto e nell'interesse dei consorziati.
Al fine di quanto precede e nell'ambito delle finalità sopra individuate la Società potrà, tra l'altro:
a) - compiere in nome e per conto proprio e nel nome di consorziati e/o per conto di terzi, qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria attiva o passiva;
b) - partecipare a enti, associazioni e consorzi;
c) - gestire attività consortili, promuovere, concludere o aderire ad accordi consortili, assumere la rappresentanza congiunta od individuale degli interessi di propri soci e/o di terzi per loro conto, in nome proprio od in nome dei medesimi;
d)- svolgere nell'interesse e per conto dei consorziati e/o di terzi, attività commerciali, industriali e servizi di gestione, assistenza, rappresentanza e consulenza e con la sola

eccezione delle attività per le quali si richiedano previ assentimenti della Pubblica Amministrazione; attività queste ultime che potranno essere svolte solo previo ottenimento degli assentimenti medesimi;
e) - dare e ricevere garanzie personali e reali, fidejussioni ed avalli per sé o per terzi, in propria o in altrui rappresentanza;
f) - più in generale compiere qualsiasi operazione utile od opportuna per il conseguimento del fine sociale.
Per il perseguimento dei propri scopi la Società consortile potrà avvalersi di tutti i contributi e finanziamenti previsti dalla normativa vigente, nazionale e non, per le attività ed i compiti di cui al presente statuto.

Art. 3

Regolamento Consortile

I servizi consortili che la Società renderà disponibili ai propri soci individualmente e/o collettivamente saranno disciplinati da apposito Regolamento predisposto a cura dell'Organo Amministrativo della società e sottoposto ad approvazione della Assemblea Generale dei Soci.
Detto regolamento stabilirà i contenuti e l'oggetto dei costituendi servizi e le condizioni per fruirne ed esservi ammessi, fermo restando che la partecipazione alla Società dà titolo a tutti i soci di partecipare, secondo le proprie necessità e le rispettive occasioni, ai servizi stessi nella misura in cui essi siano istituti e disponibili.
La partecipazione ai servizi consortili non sarà pertanto necessariamente corrispondente alla partecipazione (oppure "alla quota di partecipazione") alla Società.
Il Regolamento prevederà altresì i presupposti e le condizioni per la eventuale partecipazione di terzi ad iniziative e servizi consortili.
Il Regolamento dovrà essere impostato secondo il principio che il Consorzio non debba conseguire per sé utili, né assumere rischi ed oneri derivanti dalle opere e servizi che esso andrà a realizzare per conto e/o nell'interesse dei consorziati e più latamente dei fornitori, e pertanto dovrà restare estraneo al risultato, in utile od in perdita, di ogni atto ed attività posto in essere per conto di consorziati e/o più latamente nel quadro della prestazione dei servizi consortili; dovendo ogni risultato delle attività svolte prodursi direttamente in capo alle imprese consorziate e/o fruitrici.

Art. 4

Soggetti ammessi al Consorzio

Soggetti ammessi ai servizi consortili

Le prestazioni saranno rese in favore dei soci della società consortile (individualmente e collettivamente) nonchè in favore dei consorziati aderenti non soci ammessi, a norma di emanando Regolamento, alla fruizione dei servizi.
Sarà altresì in facoltà degli organi consortili, secondo quanto previsto dal Regolamento Consortile, ammettere terzi soggetti alla partecipazione occasionale ad iniziative consortili o alla occasionale fruizione di servizi consortili, allorchè tale partecipazione appaia utile od opportuna.
All'atto di ammettere i terzi soggetti alla occasionale fruizione di servizi consortili, nei limiti e nei termini di cui al Regolamento Consortile, gli organi consortili determineranno ove non già disciplinate a norma di Regolamento, le condizioni generali e particolari di tale ammissione, nel rispetto dei criteri di neutralità e trasparenza economica e fiscale della attività consortile.

Art. 5

Capitale sociale- contributi annuali

Partecipazione alle iniziative e servizi consortili

Il capitale sociale è pari a euro 51.000,00 (cinquantunomila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art.2463 c.c..

I consorziati soci verseranno all'atto di adesione al Consorzio, oltre a quanto dovuto per la partecipazione al capitale sociale, il contributo annuale per le spese generali e di struttura ed organizzazione del Consorzio, nonchè per servizi ed iniziative di interesse generale dei consorziati.
L'ammontare di tale contributo verrà quantificato, per il primo anno, nell'atto costitutivo, e per i successivi esercizi dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sulla base della gestione e del rendiconto dell'esercizio precedente e delle previsioni relative all'esercizio successivo.
I consorziati aderenti non soci verseranno un contributo per le spese generali, di struttura e di organizzazione del Consorzio, secondo modalità e tempi determinati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio medesimo.
La partecipazione di Università pubbliche alle attività ed iniziative consortili, sia quale socio del Consorzio, sia come aderente non socio, sarà regolata, anche e segnatamente per ciò che concerne il profilo economico, da quanto previsto dall'art. 91 bis del D.P.R. 11.7.80 n. 382, come modificato dall'art. 13 della Legge 9.12.85 n. 705.
Il Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'approvazione di ciascuna singola iniziativa (servizi, prestazioni, etc.) fisserà altresì un contributo di partecipazione alla iniziativa medesima dei soci e/o dei consorziati aderenti non soci, secondo le rispettive necessità e occasioni, fermo restando che tale partecipazione non sarà necessariamente corrispondente alla quota di partecipazione alla società.
Competerà egualmente al Consiglio di Amministrazione fissare un contributo di eventuale partecipazione di terzi alle suddette iniziative consortili, nella cui determinazione si dovrà tener conto dell'incidenza delle spese generali e di organizzazione e struttura dei Consorzio.

Art. 6
Mandato

Le attività svolte in nome proprio dal Consorzio, ma per conto dei consorziati saranno poste in essere su specifico mandato.
Il mandato dovrà prevedere la integrale copertura di ogni onere, rischio e costo che il Consorzio andrà ad assumere per conto dei partecipanti alla specifica iniziativa cui il mandato si riferisce ed ogni idonea condizione ed opportuna garanzia atta ad assicurare la piena neutralità e trasparenza economica e fiscale di ogni operazione che il Consorzio andrà a porre in essere per conto dei partecipanti.

Art. 7
Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio, l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e, ove nominati, il Presidente, i Vice Presidenti, il Comitato Operativo, il Direttore e i Comitati Tecnico - Scientifici.

A

L'Assemblea Generale dei Soci delibera sulle materie riservate alle decisioni dei soci a norma dell'art. 2479 cod. civ., nonchè della determinazione del contributo annuale nei casi e a norma di regolamento.
Le Assemblee saranno convocate con informazione sugli argomenti da trattare mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo di fax, posta elettronica, videoconferenza, telegramma o altro mezzo equipollente ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Le Assemblee dei soci si riuniscono presso la sede sociale o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e si costituiscono e deliberano in conformità all'art. 2479 bis cod. civ..

B

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente del Consorzio e da due a undici Consiglieri nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'Assemblea. I predetti, che possono anche essere non soci, durano in carica 5 anni e sono rielegibili.

Il Consiglio opera per la cura degli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione ed attende al compimento di ogni atto e attività necessari, utili od opportuni per l'attuazione del Regolamento Consortile e per l'attuazione delle deliberazioni assembleari.
Il consiglio stabilisce, ove non determinati per Regolamento, le condizioni, termini, e modalità organizzative ed economiche di partecipazione alle iniziative e di fruizione dei servizi, anche da parte di consorziati aderenti non soci e di terzi, ove previsto dal Regolamento Consortile.
Determina i criteri di ripartizione degli oneri consortili, sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dai singoli consorziati.
Predispone, a termini di legge, la situazione patrimoniale ed il conto economico dell'esercizio chiuso al precedente30 settembre, curandone il deposito presso il registro delle imprese.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza del Consorzio e convoca le riunioni del Consiglio stesso.
Il Consiglio può delegare, ad alcuno dei Consiglieri o al Comitato Operativo, parte delle proprie attribuzioni.

C

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica per un periodo di 3 anni.
Si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

D

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Ove nominati a norma del Regolamento, i Comitati Tecnico Scientifici saranno composti ciascuno da 4 membri designati dal Consiglio di Amministrazione.
I membri dei Comitati resteranno in carica per un periodo di 5 anni, saranno rielegibili e non avranno diritto a compenso.
Competenze, funzioni e modalità operative dei Comitati Tecnico Scientifici saranno determinate dal Regolamento Consortile.

Art. 8

Prestazioni Consortili

Il Consorzio non consegue, né conseguirà, direttamente e per sé profitti, né assumerà rischio relativamente alle attività che esso andrà a realizzare; quindi rimarrà estraneo ai risultati di vantaggio o svantaggio derivanti, direttamente o indirettamente, dalla prestazione dei servizi consortili, posto che ogni risultato delle attività svolte si produrrà direttamente in capo ai partecipanti alle singole iniziative.

Art. 9

Responsabilità patrimoniale verso terzi

La responsabilità per le obbligazioni assunte in nome dei Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, nonchè per le obbligazioni assunte per conto di singoli consorziati, sono regolate dalle disposizioni in materia di consorzi in forma di società di capitali.

Art. 10

Bilancio e residui attivi

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 settembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale e del conto economico a norma di legge, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.
Eventuali attività non possono essere distribuite ai soci e saranno destinate a riserva.

Art. 11

Durata

La durata del Consorzio è fissata sino al 30 settembre 2090, salvo proroga che dovrà essere deliberata dalla Assemblea dei soci consorziati entro e non oltre il semestre precedente la scadenza.

Rimane integro il diritto di recesso dei soci che non concordino sulla eventuale proroga.

Ai consorziati soci non favorevoli che vogliono recedere spetta la completa liquidazione della propria partecipazione al capitale sociale, che verrà proporzionalmente ridotto, salvo sua reintegra da parte dei consorziati soci restanti nella proporzione della rispettiva quota posseduta. Per la valutazione del patrimonio si fa riferimento al valore inscritto nell'ultimo stato patrimoniale.

Art. 12

Recesso dei consorziati

Nell'ipotesi di recesso di un socio o di scioglimento del rapporto, questi sarà obbligato ad offrire la propria partecipazione ai soci consorziati la cui quota di partecipazione si accrescerà proporzionalmente, ai sensi dell'art. 2609 c.c..

Nel caso in cui i soci non intendono acquistare la quota offerta, il capitale dovrà essere ridotto in proporzione.

Il recesso del consorziato diviene operante con cessione della sua quota ed a valere dalla fine dell'esercizio durante il quale è avvenuta la cessione stessa.

In ogni caso, laddove il consorziato partecipi ad una iniziativa consortile condotta in nome del Consorzio per conto di consorziati, il suo recesso dal Consorzio diverrà operante, salvo unanime espresso assentimento degli altri partecipanti alla iniziativa in oggetto, solo nel momento in cui, compiutasi la detta iniziativa, si sia definitivamente definito e regolato ogni rapporto di dare ed avere comunque ad essa inerente.

Art. 13

Esclusione dei Consorziati

L'esclusione avviene di diritto, nei casi di fallimento e/o di gravi inadempimenti degli obblighi consortili da parte del socio. Al fallimento è equiparata, ai fini del presente articolo, la domanda di ammissione ad una qualsiasi procedura concorsuale e la presentazione di istanze di fallimento a carico di un consorziato.

In caso di cambiamento sostanziale di attività, l'Assemblea può deliberare l'esclusione di uno dei soci, così come nell'ipotesi in cui il socio compia atti idonei a gettar discredito sul Consorzio o suoi partecipanti.

In caso di esclusione del socio si applicano le norme dell'art. 2473 cod. civ. esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Quanto sopra, fatte salve le eventuali azioni per risarcimento danni causati nei casi di dolo e comportamento sleale.

Art. 14

Trasferimento di partecipazione sociale

Le partecipazione sociali sono trasferibili, così come possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno o in garanzia, solo previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, che potrà essere negata solo per fondato e giustificato motivo.

Art. 15

Scioglimento

Il Consorzio si scioglie:

- per decorso del tempo stabilito;
- per l'avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità a conseguirlo;
- per volontà unanime di tutti i consorziati;

- per deliberazione dell'Assemblea, presa a norma dell'art. 2606 del Codice Civile quando vi sia giusta causa.
Per la nomina dei liquidatori e le procedure di liquidazione si fa riferimento *a* quanto è previsto in materia dal Codice Civile.

Art. 16

Modificazioni all'accordo

Il presento Accordo Consortile non può essere modificato senza il consenso di almeno i due terzi dei consorziati.
Tutte le modificazioni devono risultare da atto pubblico sotto pena di nullità.

Art. 17

Clausola compromissoria

Nella deprecata ipotesi di controversie tra il Consorzio e singoli partecipanti, come pure nella ipotesi di controversie insorgende tra consorziati relativamente a rapporti disciplinati dal patto consortile, la competenza a decidere spetterà ad un collegio di tre arbitri i quali decideranno inappellabilmente, secondo equità e svincolati da ogni norma di procedura fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio.
I membri del Collegio saranno così nominati: il primo arbitro sarà nominato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con funzione di Presidente del Collegio; il secondo sarà nominato dal Presidente del Consiglio di Stato; il terzo sarà nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense degli Avvocati.
Per tutte le controversie non devolute alla cognizione del Collegio Arbitrale sarà competente il Foro di Roma.

Art.18

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Approvato dall'Assemblea il 27 aprile 2007